

Sentenza n. 12 del 2006 - statuto Regione Abruzzo

La Corte costituzionale si è pronunciata su varie questioni di legittimità costituzionale sollevate dallo Stato avverso lo statuto della Regione Abruzzo (approvato in seconda deliberazione il 21 settembre 2004).

E' costituzionalmente legittima la norma statutaria (art. 2, comma 3) che sancisce la partecipazione della Regione all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato. Tale norma infatti, in assenza di espressioni da cui traspaia una volontà derogatoria della Regione, è agevolmente interpretabile in modo conforme alla Costituzione ancorché non sia esplicitato l'obbligo, statuito dall'art. 117, comma 5, Cost., di esercitare la suddetta competenza nel rispetto delle norme di procedura stabilite dallo Stato

Alla stessa stregua, sono state ritenute infondate le censure statuali avverso l'art. 79, comma 2, dello statuto, ove si prevede che il Consiglio regionale possa con motivata decisione deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni (afferenti fra l'altro la compatibilità con lo statuto delle deliberazioni legislative consiliari) del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

Ad avviso della Corte l'introduzione di un particolare passaggio procedurale quale il parere del Collegio di garanzia rientra nella disciplina del procedimento legislativo regionale, ed è quindi ascrivibile ai principi fondamentali di organizzazione e funzionamento riservati dall'art. 123, comma 1, Cost., alla competenza statutaria regionale. Inoltre, la motivazione richiesta per disattendere l'avviso del Collegio attiene ad una decisione costituente atto consiliare distinto dalla deliberazione legislativa, senza quindi che ne risulti né una compressione dell'invocato principio della irrilevanza della motivazione della norma di rango legislativo né un indebito condizionamento del potere presidenziale di promulgazione delle leggi.

Viceversa, non ha retto al vaglio della Corte quella norma statutaria (art. 45, comma 3) che attribuisce al Consiglio il potere di sfiduciare uno o più assessori obbligando conseguentemente il Presidente della Giunta a provvedere alla loro sostituzione. La sfiducia individuale agli assessori si pone in contrasto con l'art. 122, comma 5, Cost, che assegna al Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto un autonomo potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta. In altri termini, ove si opti, come nel caso della Regione Abruzzo, per una forma di governo caratterizzata dall'elezione diretta del Presidente della Giunta, è immaginabile solo una responsabilità politica di quest'ultimo, assorbente la responsabilità collegiale della Giunta e quella individuale dei singoli assessori.

La Corte ha poi avuto modo di osservare che fra il Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto e il Consiglio regionale esiste un rapporto di consonanza politica la cui cessazione può essere dichiarata solo con atti tipici e tassativamente indicati dalla Costituzione, fra i quali rientra senz'altro la mozione di sfiducia, da assumere dietro procedura aggravata, ma non la mancata approvazione del programma di governo. La norma statutaria (art. 46, comma 2) secondo cui il voto contrario (fra l'altro a maggioranza semplice) del Consiglio sul programma produce gli stessi effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia è stata pertanto dichiarata illegittima per contrasto con l'art. 126 della Costituzione

Ancora in tema di fiducia, è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, dello statuto. Tale norma prevede, in contrasto con l'art. 126, comma 3, Cost., che l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporti, anziché le dimissioni, la diretta decadenza della Giunta, impedendo l'emanazione di atti indifferibili e urgenti ed equiparando in maniera impropria una necessità politica ai comportamenti antigiuridici implicanti l'immediato allontanamento dalla carica.

Infine, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, commi 1, 2, 3 e 4, dello statuto. Le norme in questione dispongono una reiterazione/duplicazione della pubblicazione della deliberazione statutaria, violando in tal modo l'art. 123, commi 2 e 3, Cost., dal quale si ricava il principio per cui occorre far luogo inizialmente ad una sola pubblicazione notiziale, in funzione sia dell'eventuale impugnativa governativa che dell'eventuale richiesta di referendum popolare.

